TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 0002/FITDS/2022 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

a carico del Sig.: **ANTONIO PERRONE** [redacted] tesserato FITDS [redacted] TECNICO AGONISTA (iscritto alla ASD [redacted])

Il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 15,30, nel procedimento in epigrafe dinanzi al Tribunale federale di primo grado composto da:

Avv. Angelo Vitale - Presidente
Avv. Antonio Simonelli – Vice Presidente
Avv. Lorenzo Di Giacomo – Componente

sono comparsi per la procura Federale, il sig. Vice procuratore federale Avv. Armando Macrillò e, per la parte incolpata, l'avv. Alessio Sacchetti, unitamente alla parte personalmente.

L'avv. Alessio Sacchetti, per l'incolpato, insiste preliminarmente nella richiesta – già avanzata nelle memorie depositate in atti – di annullamento del procedimento e restituzione degli atti al Procuratore Federale per la conferma e la validità dell'accordo ex art. 65 RGD, raggiunto con proposta del 19 luglio 2022.

Il Vice procuratore federale illustra l'atto di deferimento e insiste nella richiesta di sanzione disciplinare in relazione alla sussistenza della fattispecie di illecito di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d) RGD, chiedendo l'applicazione della sospensione di mesi 2.

L'avv. Sacchetti, per la parte incolpata, contestando integralmente l'atto di deferimento, ripropone in via principale la richiesta preliminare di annullamento del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 65 RGD; in primo subordine – previo accoglimento delle richieste istruttorie ed espletamento delle prove – insiste per l'assoluzione con la formula più ampia e, in ultimo subordine, per l'applicazione della sanzione minima e la concessione delle attenuanti. L'avv. Sacchetti, chiede inoltre di poter depositare ulteriore documentazione a supporto delle proprie difese, chiedendo di verificarne in ogni caso la presenza nel fascicolo.

Il Vice Procuratore federale si oppone al deposito della predetta documentazione, deducendone l'irritualità e l'irrilevanza.

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, RGD – e anche prendendo atto del dissenso della Procura federale - non consente il deposito della documentazione in data odierna, stante il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal predetto art. 47, comma 1, RGD e posti a carico delle parti per la produzione documentale e per l'esame del fascicolo.

A questo punto, il collegio alle ore 16,15, si ritira in camera di consiglio, riservando il provvedimento e la lettura del dispositivo.

* * *

Alle ore 17,15 il Tribunale rientra in Aula e il Presidente dà lettura, ai sensi dell'articolo 53 del reg. giustizia e disciplina FITDS, del seguente dispositivo:

p.q.m.

rigettata la richiesta preliminare di annullamento del procedimento e pronunciando nel merito, dichiara il deferito Antonio Perrone responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera d) del RDG, per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione ed immagine della Federazione, e per l'effetto condanna il predetto Antonio Perrone alla sospensione disciplinare di mesi 4; condanna altresì l'ASD Tiro Dinamico Sportivo Fieramosca alla sanzione pecuniaria di euro 50, ex art. 4, comma 1, lett. d2), RDG.

Ai sensi dell'art. 53, reg., assegna il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Roma, 7 ottobre 2022

Il Tribunale Federale
Avv. Angelo Vitale - Presidente
Avv. Antonio Simonelli – Vice Presidente
Avv. Lorenzo Di Giacomo – Componente

Il Presidente
Angelo Vitale
ANGELO VITALE
Firmato digitalmente da ANGELO VITALE
Data: 2022.10.07 17:27:16 +02'00'